

**Servizio Attività consultiva giuridica e  
Coordinamento dell'Avvocatura regionale***Il Dirigente Responsabile del Servizio***Giuseppe Guaragnella**TIPO ANNO NUMERO  
Reg. NP / 2007 / 5810del 16 MAR 2007Al Responsabile del Servizio  
Politiche industriali  
**Dr. Glauco Lazzari**  
SEDE

Oggetto: Parere relativo al ricorso amministrativo proposto dall'impresa denominata "Lavanderia Riccionese".

E' stato richiesto a questo Servizio di esprimersi in merito alla posizione dell'impresa denominata "Lavanderia riccionese", in riferimento alla quale sussistono due diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Occorre innanzi tutto ripercorrere sinteticamente lo svolgimento delle vicende relative a suddetta impresa.

Con deliberazione del 27/7/1998 la C.P.A. di Rimini, su segnalazione dell'INPS, cancellava la lavanderia riccionese dall'A.I.A.. L'impresa presentava ricorso alla CRA la quale, ritenendo che i limiti numerici stabiliti dall'art. 4 della L.443/85 fossero stati oltrepassati solo nel periodo estivo, per momentanee esigenze produttive, accoglieva il ricorso e disponeva la reinscrizione dell'impresa all'Albo. L'INPS, con ricorso ex art. 7 della L. 443/85, chiedeva l'annullamento della decisione della CRA affermando l'appartenenza della lavanderia al novero delle

40127 Bologna - viale Aldo Moro, 52 - Tel. 051.6395347 / 051.6395511 - Fax 051.6395795  
e-mail: gguaragnella@regione.emilia-romagna.ita uso interno DP 

ANNO	NUMERO

 Classif. 

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
177	150	50			

 Fasc. 

ANNO	NUMERO	SUB
2007	12	

imprese che lavorano non in serie e lamentando il superamento del limite numerico previsto per i dipendenti dall'art. 4 della Legge quadro 443/85.

Nel corso del giudizio la CRA modificava le proprie conclusioni, depositando memoria autorizzata e chiedendo l'accertamento negativo dei presupposti per l'iscrizione all'Aia per il solo periodo luglio - agosto 1997 e la conferma della legittimità della delibera impugnata per la residua parte.

Con decreto pronunciato in camera di consiglio il Tribunale di Bologna decideva di accogliere le conclusioni modificate della CRA, annullando la delibera 192/99 nella sola parte in cui prevedeva il mantenimento dell'iscrizione per il periodo luglio - agosto 1997.

Avverso tale decreto l'INPS proponeva reclamo davanti alla Corte d'Appello di Bologna chiedendo l'integrale riforma del provvedimento e la cancellazione dall'AIA della lavanderia riccionese. Sosteneva l'INPS che nella fattispecie dovesse trovare applicazione la lettera b) dell'art. 4 della L.443/85, essendo l'impresa in questione da classificare quale impresa che lavora in serie, con conseguente applicazione dei relativi limiti dimensionali previsti dalla norma citata.

Si costituivano in giudizio sia la Lavanderia riccionese sia la CRA.

La difesa della CRA ribadiva la legittimità della delibera impugnata, sostenendo che la lavanderia riccionese svolgeva lavorazioni non in serie e che dovessero pertanto applicarsi i limiti dimensionali previsti dalla lettera a) dell'art. 4 e dell'art. 5 comma 5 della legge quadro. Il superamento dei limiti predetti si evidenziava solo per i mesi di luglio e agosto 1997 e veniva chiesta pertanto la conferma del decreto del Tribunale ed il rigetto del reclamo proposto dall'INPS. La Corte d'Appello al fine di acclarare il tipo di lavorazione e la questione dei limiti dimensionali disponeva CTU, dalla quale risultava che la lavanderia riccionese dovesse considerarsi impresa che **non lavora in serie** ma che tuttavia i limiti dimensionali previsti per tale categoria fossero superati.

Sia la difesa della CRA sia la difesa della Lavanderia riccionese contestavano in parte le risultanze della CTU sul punto del criterio di computo applicato ai dati occupazionali.

La Corte d'Appello, con decreto del 12/10/2001, non riteneva di accogliere le osservazioni e le richieste avanzate dalla difesa della CRA e dell'impresa, accoglieva, invece, il ricorso dell'INPS ed annullava *in toto* la delibera della CRA n. 192/1999.



Contro tale decreto della Corte d'Appello n. 246/2001 presentavano ricorso alla Corte di Cassazione sia la CRA sia la Lavanderia riccionese.

I due procedimenti radicati nei confronti della medesima sentenza non venivano riuniti.

Il ricorso proposto dalla CRA veniva assegnato alla sez. lavoro e si concludeva con un rigetto del ricorso stesso e la conferma del provvedimento di secondo grado, pur corretto nell'*iter* motivazionale (Cass. Sez. lav., n. 6855/05).

Il ricorso proposto dalla Lavanderia, invece, veniva assegnato alla sez. I civile e si concludeva con l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio ad altra sez. della Corte d'Appello di Bologna (Cass. Sez. I, n. 4927/05). Il procedimento, peraltro, non veniva riassunto davanti alla Corte di merito nei termini previsti ex art. 392 c.p.c.

La CPA di Rimini a seguito della sent. Cass. n. 6855/05, pronunciata su ricorso della CRA, nella riunione dell' 8/5/2006 deliberava la cancellazione definitiva dall'AIA della ditta individuale Lavanderia Riccionese.

A seguito di tale pronuncia la Lavanderia riccionese proponeva ricorso amministrativo alla CRA, chiedendo l'annullamento della deliberazione di cancellazione dell'impresa dall'Albo artigiani. Sostiene la ricorrente che il richiamo alla sent. Cass. 6855/05 contenuto nella deliberazione della CPA di Rimini sia incongruo e che, invece, la posizione dell'impresa sia regolata dalla sent. n. 4927/05, resa su ricorso della Lavanderia. Secondo tale prospettiva la Corte di Cassazione con la sent. 4927/2005 ha cassato (con rinvio) il provvedimento della Corte d'Appello che annullava quello di iscrizione e poiché l'INPS non ha provveduto a riassumere la causa si sarebbero verificati gli effetti ex art. 393 c.p.c. ossia l'estinzione totale del processo con cui l'INPS ha impugnato l'iscrizione. Pertanto, nei confronti della Lavanderia sarebbe rimasto efficace unicamente il provvedimento di iscrizione all'AIA e ciò in via definitiva. La seconda sent. della Corte di Cassazione n. 6855/05 sarebbe stata travolta dall'estinzione del processo e, inoltre, coprirebbe motivi diversi ed autonomi rispetto a quelli proposti dalla lavanderia e pertanto non avrebbe su di essi nessuna incidenza.

La evidente complessità della situazione è stata determinata dalla mancata riunione dei ricorsi alla Corte di Cassazione proposti contemporaneamente, ma in modo autonomo dalla lavanderia riccionese e dalla CRA.

Si è determinata la situazione per cui in merito alla medesima controversia ci si trova di fronte a due sentenze di due diverse sezioni della Suprema Corte di Cassazione e occorre stabilire a quale la Commissione Regionale debba attenersi.

Tanto il ricorso sollevato dalla lavanderia riccionese (ed iscritto al ruolo della I sez. civile) quanto quello sollevato dalla CRA (sez. Lavoro) infatti vertono sul criterio di computo del personale dipendente dell'impresa adottato dalla Corte d'Appello nel provvedimento che ha disposto la cancellazione della lavanderia dall'AIA per tutto il periodo considerato.

Occorre innanzi tutto esaminare quale siano state le affermazioni delle due pronunce al riguardo. Cass. sez. Lav-. 6855/05 e Cass. sez. I civ. 4927/05)

Su ricorso della Lavanderia -che lamentava che il personale impiegato part time fosse stato computato come personale a tempo pieno, con la conseguenza di far ritenere superato il limite ex art. 4 della L. 443/85- la Cassazione risponde cassando con rinvio il decreto della Corte d'Appello (Cass. sez. I civ. 4927/05) ed affermando -quale principio di diritto- che *<<in forza di quanto stabilito dall'art. 5, 12° comma, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modificazioni, nella l. 19 dicembre 1984 n. 863), i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti - ..... anche al fine della qualificazione dell'azienda come artigiana - in proporzione dell'orari, riferito alle ore lavorative ordinarie nell'azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.>>* e ritenendo altresì che *<<il contenuto normativo dell'art. 6 dlgs 61/2000, che ha sostituito l'art. 5, co12 del dl 726/84 non presenta al fine della soluzione della controversia novità di rilievo>>*. Quest'ultima affermazione sul punto della nullità dei contratti part- time per difetto della forma scritta.

Sul ricorso della CRA la Cass. sez. Lav-. 6855/05 ha pronunciato una sentenza di rigetto del ricorso, confermando la cancellazione dell'impresa dall'AIA, ma correggendo l'iter motivazionale in diritto adottato dalla Corte d'Appello.

In sostanza la Cassazione lavoro ha affermato il medesimo principio della Cass. sez. I quanto all'applicazione del principio per cui i lavoratori a tempo parziale sono computati -anche al fine della qualificazione dell'azienda come artigiana -



nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, ma ha altresì affermato che tale principio vale <<a condizione che essi siano stati validamente assunti con contratto redatto in forma scritta, mentre, in caso contrario, sono computati come se fossero unità lavorative a tempo pieno.

*La conclusione prospettata riposa, essenzialmente, sul tenore letterale e sulla interpretazione sistematica dell'esaminata disciplina legale del lavoro a tempo parziale (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, spec. f commi 2 e 12 cit.) - che impone di subordinare l'applicazione del previsto criterio speciale di computo dei lavoratori a tempo parziale, appunto, alla presenza di tutti i presupposti contestualmente previsti e segnatamente, per quel che qui interessa, al presupposto che sia stata osservata la forma essenziale (ad substantiam) prescritta per la loro assunzione - ma pare coerente, altresì, con "evidenti ragioni logico - sistematiche" (prospettate dalla sentenza n. 12269/2004, delle sezioni unite di questa Corte, cit., sia pure a fini diversi).*

*In altri termini, risulterebbe "privo di razionalità" applicare lo speciale criterio, all'evidenza favorevole per l'impresa, di computo dei lavoratori a tempo parziale - al pari dei "soggetti rispettosi della legge"- anche a datori di lavoro che, "nello stipulare il contratto pari - time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare" (così, testualmente, la sentenza n. 12269/2004, delle sezioni unite, cit., sia pure a fini diversi ed, ivi richiamata, la sentenza n. 1589/2004 della sezione lavoro di questa Corte)....>>*

Ora, in ragione dell'anomalo svolgimento delle vicende processuali su riferite, l'originario processo unico ed unitario (infatti il giudizio di impugnazione avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'albo ha come parti necessarie, oltre al p.m., che deve essere obbligatoriamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, il soggetto che abbia sollecitato tale provvedimento, ove diverso, e la commissione che ha emesso l'atto impugnato) ha subito dopo il secondo grado una biforcazione ed una duplicazione, poiché i motivi del ricorso sono gli stessi. Si tratta di stabilire quale sia la sentenza cui si deve attenere la CRA.

Qui si ritiene, essenzialmente per motivi di ordine processuale, che ci si debba attenere alla sentenza della **Cassazione sez. lavoro n. 6855/05** e di condividere le conclusioni della Avvocatura dell'INPS: tale sentenza ha definitivamente chiuso l'iter processuale iniziato con il ricorso dell'istituto previdenziale ed ha definito per il periodo considerato al posizione dell'impresa denominata "Lavanderia riccionese".

Sebbene, infatti, sulla vicenda in esame esista un'altra sentenza della Corte di cassazione – sez. I- che esprime un principio parzialmente diverso, nel caso specifico tale sentenza resa su ricorso della lavanderia riccionese rimane totalmente inerte. Si tratta, infatti, di una sentenza di cassazione con rinvio e poiché nessuna delle parti in causa ha riassunto il giudizio davanti al giudice designato per il rinvio, quella pronuncia ha esaurito i suoi effetti.

A tale conclusione si deve arrivare in ragione della peculiarità di questa vicenda. In base alle norme che disciplinano il giudizio di rinvio, infatti, anche qualora il processo si estingua per mancata riassunzione nei termini la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda ( art. 393 c.p.c.). Tuttavia nella fattispecie che ci occupa, per via delle anomalie processuali che si sono verificate, la riproposizione della domanda non potrebbe che stimolare l'eccezione di cosa giudicata in relazione alla sentenza della Cassazione sez. lavoro n. 6855/05, sopra ampiamente illustrata che, in un giudizio tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, ha compiutamente esaminato e deciso la questione relativa al computo dei dipendenti part time e alla qualificazione artigiana dell'impresa per il periodo considerato.

Non si ritiene invece di condividere la tesi della difesa dell'impresa ricorrente poiché l'estinzione del processo prodottasi per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio non può travolgere il giudicato formatosi con la parallela pronuncia della Corte di Cassazione sez, lavoro.

Distinti saluti

**Il Responsabile del Servizio**

Avv. Giuseppe Guaragnella  
